

Bruxelles, 14.12.2018
COM(2018) 835 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, che estende tale accordo alle attività di contrasto

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, che estende tale accordo alle attività di contrasto

L'UNIONE EUROPEA

e

IL REGNO DI DANIMARCA,

in appresso denominati "le Parti",

(1) CONSIDERANDO che l'8 marzo 2006 è stato concluso l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca (in appresso, la "Danimarca") in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (in appresso, l'"accordo dell'8 marzo 2006")¹.

(2) RAMMENTANDO che il 26 giugno 2013 l'Unione ha adottato il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto².

(3) RICHIAMANDOSI al protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in virtù del quale la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento (UE) n. 603/2013, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

¹ GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 38.

² GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.

(4) RAMMENTANDO che le procedure per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 non costituiscono una modifica delle disposizioni del regolamento Eurodac ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo dell'8 marzo 2006 e, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione di tale accordo.

(5) CONSIDERANDO che è opportuno concludere un protocollo tra l'Unione europea e la Danimarca per consentire alla Danimarca di partecipare alle componenti dell'Eurodac relative alle attività di contrasto e, pertanto, consentire alle autorità di contrasto designate della Danimarca di chiedere il confronto con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dagli altri Stati partecipanti al sistema centrale di Eurodac.

(6) CONSIDERANDO che l'applicazione alla Danimarca del regolamento (UE) n. 603/2013 a fini di contrasto dovrebbe altresì consentire alle autorità di contrasto designate degli altri Stati partecipanti e ad Europol di chiedere il confronto con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dalla Danimarca al sistema centrale di Eurodac.

(7) CONSIDERANDO che il trattamento dei dati personali da parte delle autorità degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ai sensi del presente protocollo dovrebbe essere soggetto ad un livello di protezione di detti dati, a norma del rispettivo diritto nazionale, che sia conforme alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio³.

(8) CONSIDERANDO che la direttiva (UE) 2016/680 costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi della parte terza, titolo V, del TFUE, e che il 26 ottobre 2016 la Danimarca, conformemente all'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, ha notificato che intende recepire la suddetta direttiva nel proprio diritto interno. È pertanto opportuno che la Danimarca applichi la direttiva (UE) 2016/680 e le altre condizioni di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle autorità da essa designate a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

(9) CONSIDERANDO che è altresì opportuno applicare le altre condizioni di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle autorità designate degli Stati partecipanti e di Europol a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

(10) CONSIDERANDO che l'accesso dovrebbe essere consentito soltanto a condizione che i confronti con le banche dati nazionali di impronte digitali dello Stato richiedente e con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità

³ GUL 119 del 4.5.2016, pag. 89.

transfrontaliera⁴, non abbiano permesso di stabilire l'identità dell'interessato. Tale condizione impone allo Stato richiedente di eseguire confronti con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai sensi della decisione 2008/615/GAI che sono tecnicamente disponibili, a meno che detto Stato non possa dimostrare che esistono fondati motivi per ritenere che ciò non permetterebbe di stabilire l'identità dell'interessato. I fondati motivi sussistono, in particolare, quando il caso specifico non presenta alcun legame operativo o investigativo con un dato Stato partecipante. Tale condizione richiede la preventiva attuazione giuridica e tecnica della decisione 2008/615/GAI da parte dello Stato richiedente per quanto riguarda i dati dattiloscopici, poiché non dovrebbe essere consentito svolgere un controllo nell'ambito dell'Eurodac a fini di contrasto senza aver prima adottato le disposizioni di cui sopra.

(11) CONSIDERANDO che, prima di cercare nell'Eurodac, le autorità designate dovrebbero inoltre consultare il sistema di informazione visti ai sensi della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi⁵, purché siano soddisfatte le condizioni per un confronto.

(12) CONSIDERANDO che è opportuno applicare i meccanismi riguardanti le modifiche previsti nell'accordo dell'8 marzo 2006 a tutte le modifiche riguardanti l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto.

(13) CONSIDERANDO che il presente protocollo è parte integrante dell'accordo dell'8 marzo 2006,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il regolamento (UE) n. 603/2013 è attuato dalla Danimarca per quanto riguarda il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli conservati nel sistema centrale di Eurodac a fini di contrasto e si applica, in base al diritto internazionale, alle sue relazioni con gli altri Stati partecipanti.

2. Gli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione della Danimarca, sono considerati Stati partecipanti ai sensi del paragrafo 1. Essi applicano alla Danimarca le disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti l'accesso a fini di contrasto.

3. L'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera sono considerati Stati partecipanti ai sensi del paragrafo 1, nella misura in cui fra tali Stati e l'Unione europea vige un accordo analogo al presente accordo.

⁴ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

⁵ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

Articolo 2

1. Le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 si applicano per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dalla Danimarca in virtù dell'applicazione del presente protocollo.
2. In aggiunta al paragrafo 1, alla Danimarca si applicano le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti il trattamento dei dati personali da parte delle autorità designate a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

Articolo 3

Le disposizioni dell'accordo dell'8 marzo 2006 relative alle modifiche si applicano a tutte le modifiche riguardanti l'accesso a Eurodac a fini di contrasto.

Articolo 4

1. Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti. Gli strumenti di ratifica o approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario del presente protocollo.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario notifica alle Parti l'avvenuto deposito dello strumento di ratifica o di approvazione di entrambe le Parti.
3. Il presente protocollo non si applica prima che la Danimarca abbia applicato le disposizioni del capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio e abbia completato, relativamente ai suoi dati dattiloscopici, le procedure di valutazione di cui al capo 4 della decisione 2008/616/GAI relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera⁶.

Articolo 5

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente protocollo inviando una dichiarazione scritta al depositario. La dichiarazione ha effetto sei mesi dopo il suo deposito.
2. Il protocollo cessa di essere applicabile in caso di recesso dell'Unione europea o della Danimarca.
3. Il presente protocollo cessa di essere applicabile se l'accordo dell'8 marzo 2006 cessa di essere applicabile.
4. Il recesso o la denuncia del presente protocollo non pregiudicano il proseguimento dell'applicazione dell'accordo dell'8 marzo 2006.

⁶ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

L'originale è depositato presso il depositario, che ne predispone una copia certificata conforme per ciascuna delle Parti.

Fatto a Bruxelles, il